

### DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 3 del 16 MARZO 2023

## OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IPERF 2023 - CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE

L'anno 2023, il giorno 16, del mese di MARZO, alle ore 17:55, nella sala delle adunanze consiliari della Casa Comunale a seguito di invito diramato in data 10.03.2023 prot. 12768 e in data 14.03.2023 prot. 13255 dal Presidente del C.C. si è riunito il Consiglio Comunale in sessione pubblica, di prima convocazione.

Presiede la seduta il Consigliere Comunale Di Prisco Luigi nella qualità di Presidente del C.C.

### Coppola Massimo - SINDACO - Presente

Pane Paolo	Componente del Consiglio	Presente
Ioviero Giuseppina Desiree	Componente del Consiglio	Presente
Sorrentino Vincenzo	Componente del Consiglio	Presente
Cappiello Filomena	Componente del Consiglio	Presente
Di Prisco Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Spano Concetta	Componente del Consiglio	Presente
Savarese Imma	Componente del Consiglio	Presente
D'Esposito Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente
Di Leva Rossella	Componente del Consiglio	Presente
Cafiero Luciana	Componente del Consiglio	Presente
Gargiulo Ivan	Componente del Consiglio	Presente
Gargiulo Luigi	Componente del Consiglio	Presente
Cuomo Federico	Componente del Consiglio	Assente
Acampora Alessandro	Componente del Consiglio	Assente
Pontecorvo Mariano	Componente del Consiglio	Assente
Gargiulo Mario	Componente del Consiglio	Presente

Alle ore 17,55 i consiglieri comunali sono presenti nel numero di 13, oltre al sindaco, ed assenti nel numero di 3 (Acampora Alessandro, Federico Cuomo, Mariano Pontecorvo).

Partecipa il segretario generale dott.ssa Candida Morgera, incaricato della redazione del verbale.

Risulta giustificata l'assenza dei Consiglieri: Alessandro Acampora, prot. 13816/2023, Mariano Pontecorvo, prot. n.ro 13899/2023.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente procede, dunque, alla nomina degli scrutatori nelle persone dei Consiglieri: Concetta Spano,



Ioviero Giuseppina Desirè, Mario Gargiulo.

Si procede alla trattazione del terzo punto all'ordine del giorno, "addizionale comunale all'Irpef 2023 - conferma aliquota e soglia di esenzione dell'anno precedente"

Il Presidente pone la proposta ai voti.

## II CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ex art. 49 del Decreto Legislativo n.267/2000, allegati;

VISTO il parere del collegio dei revisori contabili, allegato;

con la seguente votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 13 oltre al Sindaco

Consiglieri assenti: n. 3

Voti favorevoli: n. 14

Voti contrari: n. 0

Voti astenuti: n. 0

#### **DELIBERA**

In conformità della proposta.

#### II CONSIGLIO COMUNALE

con la seguente successiva e separata votazione espressa per alzata di mano:

Consiglieri presenti: n. 13 oltre al Sindaco

Consiglieri assenti: n. 3

Voti favorevoli: n. 14



Voti contrari: n. 0

Voti astenuti: n. 0

#### **DELIBERA**

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del Decreto Legislativo n.267/2000, vista l'urgenza connessa al provvedimento.

Tutti gli interventi sono riportati nel testo del resoconto integrale della seduta, trascritto dalla registrazione audio della seduta, che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale.



#### Al Presidente del Consiglio Comunale

## OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IPERF 2023 - CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE

## Il Dirigente del VI Dipartimento

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-*bis*, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

- 3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.
- 3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (....) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di



reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Dato atto che gli scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2023 sono i seguenti:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota IRPEF
Fino a € 15.000	23%
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	25%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	35%
Oltre € 50.000	43%

Richiamata la precedente deliberazione di Consiglio comunale n. 61 in data 11 settembre 2013, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF con decorrenza 1° gennaio 2013, e, in particolare, l'art. 5, in base al quale l'aliquota viene approvata nel limite stabilito dalle normative vigenti, con deliberazione di Consiglio Comunale adottata ai sensi degli artt. 42 e 47 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; Richiamata, inoltre, la deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 31 gennaio 2022, avente ad oggetto "Addizionale comunale all'IPERF 2022 – Conferma aliquota anno precedente", con la quale è stato previsto:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,70 %;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

Tenuto conto che il gettito previsto a titolo di addizionale comunale IRPEF sulla base del regolamento di cui sopra e dei dati dichiarati nell'anno di imposta 2020, ammonta a €. 1.329.734,00, così come calcolato utilizzando l'apposito simulatore disponibile sul Portale del federalismo fiscale;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

#### Visti inoltre:

- l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali,



autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

- l'art. 1, c. 775, L. 29 dicembre 2022, n. 197: "775. In via eccezionale e limitatamente all'anno 2023, in considerazione del protrarsi degli effetti economici negativi della crisi ucraina, gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2022. A tal fine il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per il 2023 è differito al 30 aprile 2023.";

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2023/2025, di confermare l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF stabilendo:

- un'aliquota unica in misura pari allo 0,70.%;
- una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 15.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnica e contabile, reso ai sensi dell'articolo 49 del d.Lgs. n. 267/2000;

Acquisito agli atti il parere favorevole rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239 del d.Lgs. n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Per quanto fin qui premesso e considerato, propone che il Consiglio comunale

#### **DELIBERI**

- 1) di confermare per l'anno 2023, ai sensi dell'art. 5 del vigente Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, di cui alla deliberazione di Consiglio comunale n. 61 in data 11 settembre 2013, l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'Irpef determinata per l'anno 2022 con deliberazione di C.C. n° 3 del 31.01.2022 nella misura di 0,70 punti percentuali con la soglia di esenzione pari ad €. 15.000,00 di reddito imponibile IRPEF, precisando che, superato tale limite, la stessa aliquota si applica al reddito complessivo;
- 2) di dare mandato al dirigente del VI Dipartimento di curare tutti gli adempimenti connessi e consequenziali alla presente, ivi compresa la pubblicazione della presente deliberazione, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n.



201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997.

Infine, il Consiglio Comunale, stante l'urgenza di provvedere,

#### **DELIBERI**

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Il Dirigente del VI Dipartimento

Dott. Vincenzo Limauro



Oggetto: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IPERF 2023 - CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE

#### RELAZIONE ISTRUTTORIA

Con il D.Lgs. 28/09/1998, n. 360 (G.U. n. 242 del 16/10/1998), è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (I.R.P.E.F.). L'art. 1, comma 169, della Legge n. 269/2006 (finanziaria 2007) stabilisce che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

La deliberazione, una volta approvata dal Consiglio Comunale, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva.

Con deliberazione di C.C. n° 3 del 31.01.2022, l'addizionale comunale all'IRPEF è stata confermata nella medesima misura degli anni precedenti e precisamente di **0,70** punti percentuali con la soglia di esenzione pari ad €. 15.000,00.

Tanto si relaziona al fine della riproposizione dell'atto di conferma, fatti salvi emendamenti presentati e/o a presentarsi in merito.

La P.O. Tributi Dott. Giulio Bifani



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IPERF 2023 - CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 03/03/2023

IL DIRIGENTE DEL VI DIPARTIMENTO DOTT. VINCENZO LIMAURO



#### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IPERF 2023 - CONFERMA ALIQUOTA E SOGLIA DI ESENZIONE DELL'ANNO PRECEDENTE

#### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

(Art. 49 del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000)

Si esprime parere FAVOREVOLE

Comune di Sorrento, lì 03/03/2023

IL DIRIGENTE DEL VI DIPARTIMENTO

DOTT. VINCENZO LIMAURO



Letto, il presente verbale è sottoscritto.

### IL SEGRETARIO GENERALE

# IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

(Dott.ssa Candida Morgera)

(Rag. Luigi Di Prisco)

Della suddetta deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici gior	
Dalla Casa Comunale, lì 22/03/2023	
	Il Messo Comunale
La presente deliberazione: è stata dichiarata dal Consiglio Comunale immediatan	nente eseguibile
	Il Titolare di P.O. (avv. Donatangelo Cancelmo)